S.O.M.S. CAMPIDOGLIO

Via Omegna, 5 - Torino

REGOLAMENTO SOCIALE

Approvato in Assemblea Ordinaria

il 16 Aprile 1989

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - SOCI

Possono far parte della Società donne e uomini; l'ammissione di nuovi soci viene decisa dal Consiglio di Amministrazione tenendo presente che il numero degli iscritti deve essere di circa 400 soci.

Art. 2 - COMPOSIZIONE ORGANI AMMINISTRATIVI

Allo scopo di aggiornare i soci circa gli istituti che amministrano e dirigono la Società devono essere esposti in bacheca la composizione dei seguenti Organi amministrativi:

— Consiglio di Amministrazione
— Collegio dei Sindaci
— Collegio dei Probiviri
— Segreteria
— Commissioni ricreative e gestionali.

Art. 3 - ISTANZE DEI SOCI

Eventuali richieste, proposte o proteste dei soci, in merito alle varie attività ricreative della Società, devono essere presentate ai responsabili delle Commissioni competenti. Tutte le altre istanze, interrogazioni o petizioni devono essere inoltrate, per iscritto, dai soci al Presidente affinché vengano discusse dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - ORARIO DI MASSIMA DISPONIBILITÀ LOCALI

I locali sociali sono a disposizione dei soci per i seguenti periodi:

— Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì:
dalle ore 14,30 alle ore 24,00

— Sabato - Domenica - Festivi:
dalle ore 10,00 alle ore 12,30
dalle ore 14,30 alle ore 24,00

— Mercoledì (16 Sett. - 14 Giug.):
dalle ore 14,30 alle ore 19,00

(15 Giug. - 15 Sett.):
chiusura completa di tutti i locali sociali con la sola esclusione dei giochi da bocce e servizi.

TITOLO II

ASSEMBLEE

Art. 5 - REGOLARITÀ DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente, verificata che la convocazione è stata regolare ed accertato il numero dei soci presenti, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Art. 6 - MOZIONI

Tutte le petizioni, interrogazioni e interpellanze non possono essere presentate in Assemblea se prima non sono state inoltrate al Consiglio di A. Solamente le mozioni possono essere proposte direttamente in Assemblea.

Art. 7 - INTERVENTI

Al Presidente, o altro socio designato dallo stesso Presidente, compete la relazione e la replica degli argomenti posti all'ordine del giorno. La parola viene concessa dal Presidente ai soci che ne facciano richiesta. Ogni socio deve attenersi scrupolosamente all'ordine del giorno e non può fare più di tre interventi sullo stesso argomento; è tuttavia facoltà del Presidente concedere altre due volte la parola qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'ASSEMBLEA

E' facoltà del Presidente sospendere la seduta qualora si verificassero irregolari e chiassose discussioni, atti di intimidazione o intemperanze varie che turbassero il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Art. 9 - DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA

Il socio che con il suo comportamento è causa di disordini in Assemblea disturbando o impedendo il regolare procedimento della riunione può essere richiamato all'ordine dal Presidente ed in caso di persistenza essere invitato ad uscire dalla sala della riunione.

TITOLO III

ELEZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 10 - FORMAZIONE COMITATO ELETTORALE

Le elezioni per il conferimento delle cariche sociali devono svolgersi ogni TRE anni nel mese di APRILE o MAGGIO col sistema del voto segreto. In occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del BILANCIO si stabilisce la data delle elezioni e si elegge il COMITATO ELETTORALE con il seguente criterio:

— vengono consegnate al Presidente in Assemblea una o più liste di SETTE candidati, dette liste devono essere sostenute e quindi firmate (ognuna) da almeno CINQUE soci;
— il Presidente legge i nomi dei componenti delle rispettive liste e chiede all'Assemblea di esprimersi in merito col voto palese;
— i SETTE candidati del Comitato Elettorale non possono candidarsi per altre cariche sociali.

Art. 11 - ORARIO DELLE VOTAZIONI

SABATO dalle ore 15 alle ore 19
DOMENICA dalle ore 9 alle ore 13
dalle ore 15 alle ore 20

Il preavviso ai soci deve avvenire con le stesse modalità di convocazione delle Assemblee e prima del QUINDICESIMO giorno antecendente alla data stabilita per le votazioni.

Art. 12 - DIRITTI DEI SOCI

Possono essere eletti tutti i soci con almeno DUE anni di anzianità sociale.

Hanno diritto al voto tutti i soci effettivi e benemeriti che abbiano almeno UN anno di anzianità sociale e siano in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 13 - COMITATO ELETTORALE

Il Comitato Elettorale è composto di SETTE membri ed elegge nel suo seno il proprio Presidente. E' il solo organo competente e giudicante su eventuali controversie che dovessero verificarsi durante le votazioni e lo spoglio delle schede.

Mansioni del Comitato Elettorale:

— riceve i nominativi dei candidati firmati da almeno CINQUE soci proponenti e li espone in bacheca almeno QUINDICI giorni prima della data stabilita per le votazioni; la lista dei candidati dal momento della sua esposizione in bacheca non può subire variazioni;

— ritira dal Presidente della Società le schede e le urne di votazione;

— durante la votazione registra il nominativo del socio votante e ne verifica l'identità mediante il relativo libretto di iscrizione o, in mancanza, mediante l'accertamento di due soci.

— Trascorso il termine prescritto per la votazione procede, senza interruzioni, alle operazioni di scrutinio invitando ad assistervi tutti gli elettori che lo desiderano;

— chiude in un contenitore (successivamente sigillato) tutte le schede che devono essere custodite fino a quando l'Assemblea non ha convalidato le elezioni e quindi le cariche;

— redige il verbale con l'esito delle votazioni; nel verbale, firmato da tutti i membri presenti del Comitato Elettorale, devono risultare dettagliatamente tutte le proteste e i reclami che sono stati presentati nel corso delle operazioni di voto; il verbale deve essere compilato in duplice copia, una delle quali viene esposta in bacheca e l'altra viene consegnata al Colleglio del Sindaci.

Art. 14 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' ammessa alle elezioni una sola lista comprendente un numero illimitato di candidati. L'ordine di inserimento dei candidati sulla lista deve essere stabilito dal Comitato Elettorale per sorteggio. Il nominativo di ogni candidato deve essere presentato almeno QUINDICI giorni prima delle elezioni al Comitato Elettorale e deve essere sostenuto da almeno CINQUE soci.

Art. 15 - OPERAZIONE DI VOTO

Ad ogni socio viene consegnata una scheda con elencati i nominativi dei candidati. Il votante attribuisce a volontà un numero di preferenze, da UNA a DIECI, tra i candidati elencati.

Art. 16 - GLI ELETTI

A scrutinio ultimato, in base ai voti ottenuti da ogni candidato, viene definita una graduatoria decrescente degli eligendi con al primo posto chi ha ottenuto più voti.

I primi QUATTORDICI in graduatoria sono gli ELETTI e

viene loro conferito il mandato di formare il nuovo Consiglio di Amministrazione. A parità di voti tra due o più candidati viene privilegiato il socio con maggiore anzianità sociale.

Art. 17 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Entro VENTI giorni dalla data delle elezioni viene convocata un'Assemblea per la convalida delle votazioni; in detta Assemblea viene letto il verbale del Comitato Elettorale da parte di un membro del Collegio dei Sindaci e quindi avviene la proclamazione degli eletti.

Art. 18 - FORMAZIONE DEL DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Successivamente alla proclamazione, gli eletti, nella loro prima riunione provvedono a nominare nel suo seno il presidente e i due vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione; la suddetta riunione è convocata e presieduta dal socio con più anzianità sociale tra gli eletti.

Art. 19 - ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I membri dei suddetti organi vengono eletti con le stesse modalità adottate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti articoli 15 - 16 - 17 - 18 tenendo conto che vengono eletti i primi CINQUE in graduatoria.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amm., oltre le mansioni stabilite dallo Statuto, vengono attribuiti i seguenti impegni:

a) ammettere in Società i soci AGGREGATI;
b) compilare l'elenco dei soci ritenuti BENEMERITI da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) definire eventuali attività sportive giovanili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) proporre il nominativo del SEGRETARIO all'Assemblea;
e) convocare le Assemblee con le seguenti modalità:
   — esposizione nella bacheca sociale di un invito contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione;
   — comunicazione scritta, anche non raccomandata, a tutti i soci da consegnare a mano o al proprio domicilio.

Art. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

E' facoltà del Consiglio di Amm. sostituire gli Amministratori che venissero a mancare (per dimissioni o altre cause), con altri soci, fermo restando l'obbligo di notificare i nominativi nella prima Assemblea dei soci.

Art. 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amm., di interesse generale, vengono riassunte in un comitato ed esposte nella bacheca sociale affinché i soci vengano aggiornati sulle decisioni adottate.

Art. 23 - DISPONIBILITA' PER PICCOLE SPESE

Tutte le spese devono essere approvate preventivamente dal Consiglio di Amm., tuttavia viene conferita al Presidente la facoltà di effettuare le spese dovute (imposte, fatture Enel, SIP, gasolio ecc.), senza la preventiva approvazione del Consiglio di Amm.

Viene, inoltre, stabilito che per casi eccezionali o urgenti il Presidente può sostenere spese fino ad un importo equivalente a DIECI volte la quota associativa annuale, fer-

mo restando l'obbligo del Presidente di riferire in merito nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 24 - SOCI AGGREGATI

I soci Aggregati hanno diritto di frequentare il servizio BAR, la sala televisione, la biblioteca; possono accedere ai giochi da bocce e biliardo solo quando non siano usufruiti o impegnati dai soci Effettivi e Benemeriti.

Art. 25 - ATTIVITA' SPORTIVE GIOVANILI

La promozione di attività sportive per i giovani devono sempre essere approvate dall'Assemblea dei soci fermo restando il principio che uno o più soci devono garantire dell'organizzazione e del comportamento di detti giovani.

TITOLO VI

BANDIERA SOCIALE

Art. 26 - TRASPORTO FUORI SEDE

La bandiera può essere trasportata fuori della sede sociale solo con il permesso del Consiglio di Amministrazione o del Presidente in casi urgenti; la bandiera deve sempre essere accompagnata da almeno TRE soci.

Art. 27 - ESPOSIZIONE

La bandiera viene esposta al balcone della sede sociale nelle principali feste o ricorrenze a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

CONTENZIOSO

Art. 28 - CONTROVERSIE

Per tutte le questioni o controversie e per tutto quanto non contemplato nel presente REGOLAMENTO decide l'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 29 - DECESSO DI UN SOCIO

In occasione del decesso di un socio non vengono permessi i giochi per DUE ore in concomitanza con la cerimonia del funerale. Se il decesso avviene in Società da quello stesso momento si aboliscono i giochi per tutta la giornata.